MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO

DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

SOCIALE SPORT SSD

C.F. e P.IVA 11253240011

Corso Siracusa n. 10

Comune Torino (To)

Sommario

ELENCO DELLE REVISIONI E DESCRIZIONE MODIFICHE 3
Normativa di riferimento 4
INTRODUZIONE 4
Definizioni 4
Sistema sanzionatorio 5
Storia 5
PRESENTAZIONE SOCIALE SPORT SSD 6
Contesti operativi 6
Enti di affiliazione 7
Discipline sportive operative 7
Organigramma 7
Valutazione del rischio 7
Il processo di predisposizione e adozione del modello 9
PARTE GENERALE 9
Destinatari del modello 9
Diritti e doveri 10
Responsabilità 10
Comportamenti rilevanti 11
PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI 11
Principi e comportamenti da tenere 11
Inclusività 12
Misure preventive e gestione del rischio 12
TUTELA DEI MINORI 13
RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI 14
MISURE DI CONTRASTO 16
Modalità di segnalazione e gestione dei comportamenti lesivi 16
Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori 16
MONITORAGGIO DEI RISULTATI 19
PUBBLICITA' E DIFFUSIONE POLITICHE SAFEGUARDINGMONITORAGGIO DEI RISULTATI 19
RISERVATEZZA E PRIVACY 20
NORME FINALI E TRANSITORIE 21

ELENCO DELLE REVISIONI E DESCRIZIONE MODIFICHE

N.	Data	Descrizione principali modifiche	Motivo delle modifiche

INTRODUZIONE

Normativa di riferimento

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è redatto dall' SOCIALE SPORT SSD di seguito Società come previsto dal comma 2 dell'articolo 16 del D. Lgs.39/2021 e utilizzando le linee guida pubblicate dalla Federazione e/o 'ENTE di Promozione Sportiva UIS - FIN

La riforma dello sport ha introdotto un nuovo adempimento a carico delle associazioni e società sportive. L'articolo 16 del Decreto Legislativo 39/2021 richiede la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Inoltre, tutte le Associazioni e Società Sportive devono nominare, ex art. 33 D.Lgs. 36/2021, un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nei confronti dei minori (c.d. Responsabile Safeguarding).

Definizioni

Ai fini del presente modello organizzativo, si intendono:

- per "**abuso psicologico**" qualsiasi atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere negativamente sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- per "**abuso fisico**", qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse, soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di causare, direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere (al fine di una migliore performance sportiva) un'attività fisica inappropriata, come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base all'età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche quei comportamenti che favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti e le pratiche di doping;
- per "**molestia sessuale**", qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell'assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante;
- per "**abuso sessuale**", qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale, senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto, manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un Tesserato a porre in essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell'osservare il Tesserato in condizioni e contesti non appropriati;
- per "**negligenza**", il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
- per "**incuria**", la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo;
- per "**abuso di matrice religiosa**", l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto si professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico, il culto purché non si ratti di riti contrari al buon costume;

- per “**bullismo/cyberbullismo**”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti, possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza, paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima);
- per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status socioeconomico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Sistema sanzionatorio

L’inosservanza dell’obbligo di adozione del MOC o l’adozione di un Modello non co**n**forme alle Linee Guida può comportare l’applicazione di sanzioni amministrative, tra cui:

- Multa da 5.000 a 50.000 euro
- Sospensione dell’affiliazione alla Federazione Sportiva Nazionale
- Revoca della concessione di impianti sportivi

È importante sottolineare che l’adozione del MOC non è un mero adempimento formale, ma rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione e il contrasto degli abusi, delle discriminazioni e delle violenze nello sport, a tutela dei minori e di tutti i tesserati.

PRESENTAZIONE SOCIALE SPORT SSD

Storia

Attraverso strutture che coprono attività legate al fitness, natatorie, palestre polifunzionali, campi da calcio e basket, ed attività sportive di squadra, Sociale sport rappresenta un modello innovativo e completo di intendere la cura della persona e dei suoi affetti fornendo strumenti e supportando il benessere in tutte le fasi della vita.

Il Centro Sportivo membro della Fondazione Gesuiti Educazione si riconosce con gli altri centri sportivi della Compagnia di Gesù nella comune visione di Educare attraverso lo Sport. Per i Gesuiti e i laici che operano nel settore educativo rafforzare l'appartenenza ad una rete comune è indispensabile per esprimere oggi una precisa identità e una proposta riconoscibile, forte e appassionante. La rete è un soggetto apostolico e di senso, animato da persone che condividono un ideale alto di educazione e che sono disposte a operare un cambiamento di cultura e di mentalità. Lavorare in rete, infatti, significa concretamente coniugare la necessità di collegare sempre di più i diversi collegi tra di loro con il rispetto dei differenti contesti locali. La rete dei centri sportivi e delle scuole ignaziane è un modo, dunque, per far sì che nessuno sia da solo ad affrontare le sfide educative del tempo presente, anche attraverso una corresponsabilità, sempre più condivisa tra religiosi e laici impegnati a realizzare questa attività di apostolato secondo la spiritualità e la pedagogia ignaziana.

Contesti operativi

La società sportiva Sociale sport SSD opera sul territorio di Torino e si occupa di promuovere attività sportive e non solo. Le attività svolte all'interno delle strutture sono legate a:

- Swim - Nuoto
- Fitness
- Sport per l'infanzia
- MiniVolley
- Scuola Calcio
- Minibasket
- Judo
- Aikido
- Danza
- Motricità e potenziamento cognitivo

Nell'ottica della formazione integrale della persona Sociale sport SSD valorizza l'apporto educativo del gioco e dello sport nella costruzione del sé personale e relazionale. La **pratica sportiva** permette di maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita attivo, insegna ad agire in maniera responsabile rispettando le **regole condivise** e i principi fondamentali di prevenzione delle situazioni a rischio. Lo sport aiuta a scoprire e a valorizzare le attitudini personali e stimola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà e, in un clima di sana competizione, educa a vivere correttamente la vittoria e ad elaborare la sconfitta. Inoltre, attua progetti e iniziative volti a coinvolgere giovani e famiglie, con l'obiettivo di promuovere valori come il rispetto e l'integrazione.

Attualmente la Società sportiva conta:

- 1134 iscritti tesserati di cui 794 minori di 18 anni;

La Società svolge la sua attività in spazi concessi in utilizzo dall'Istituto Sociale. Gli impianti e le attrezzature sono utilizzati dagli alunni durante l'attività didattica e sono fruibili anche da utenti esterni. Tutti i corsi sono tenuti da Istruttori qualificati ed Insegnanti di Educazione Fisica. Tutti gli spazi utilizzati risultano a norma e la Società risulta conforme con l'adeguamento per la sicurezza sul lavoro e la tutela privacy.

Enti di affiliazione

UIS - FIN

Discipline sportive operative

Nuoto – Calcio – Mini Basket – Mini Volley – Danza – Fitness – Judo- Aikido – Motricità e potenziamento cognitivo.

Organigramma

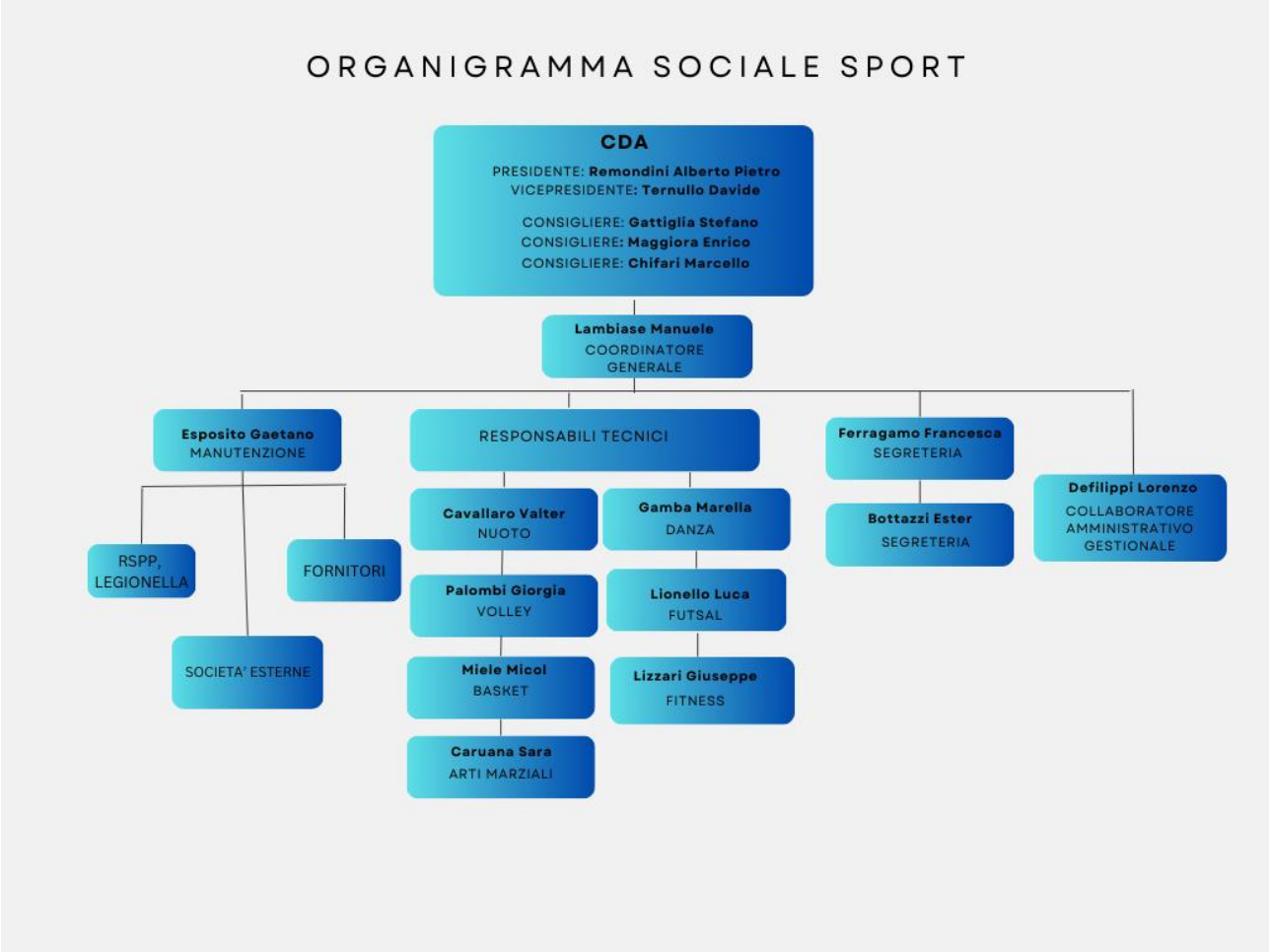

Valutazione del rischio

l rischio di verificazione di fattispecie di abuso, violenza e discriminazione si distingue in:

NULLO: La fattispecie di abuso, violenza o discriminazione non è configurabile.

BASSO: L'attività è ben controllata e/o le attività dove si potrebbe configurare le fattispecie di abuso/discriminazione/violenza sono rare.

MEDIO: L'organizzazione ha minimi strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività ovvero l'attività è ben controllata ma le fattispecie di reato potenziali sono frequenti.

ELEVATO: L'organizzazione ha insufficienti strumenti di controllo per il monitoraggio delle attività.

Nel caso della Società Sociale sport ssd_ il rischio identificato è

RISCHIO MEDIO

Il rischio MEDIO è stato stabilito in quanto:

- Tutte le attività vengono svolte presso una struttura di proprietà dell'Istituto Sociale in condivisione con la scuola;
- La struttura è dotata di una reception con ingressi separati per le diverse attività presenti;
- La struttura è dotata di spogliatoi e relative docce separate per sesso con supervisione continua quando in presenza di minori;

Le tribune a utilizzo dell'area nuoto hanno un accesso separato rispetto all'ingresso utilizzato dagli atleti per la pratica sportiva del nuoto;

- L'attività sportiva viene svolta sia in gruppo che con lezioni singole;
- La società durante l'estate organizza l'attività di camp estivo.
- La società mette a disposizione l'impianto a favore di attività sportive scolastiche con la supervisione dei docenti.
- L'impianto al suo interno ha un bar con piccola ristorazione con accesso ai bagni appositamente destinati e con accesso diretto dall'area bar.
- All'interno della struttura, presso l'area fitness e piscine, vengono svolte attività dedicate alle donne in gravidanza.

PARTE GENERALE

Il processo di predisposizione e adozione del modello

Un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva è un sistema operativo e di gestione interno finalizzato a prevenire e contrastare ogni forma di abuso, discriminazione e violenza nell'ambito dell'attività sportiva. Il modello deve essere strutturato in modo da:

- Identificare e valutare i rischi di abuso, discriminazione e violenza;
- Adottare misure di prevenzione e controllo adeguate ai rischi;
- Valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e controllo già adottate;
- Monitorare l'efficacia delle misure adottate e aggiornare il modello quando necessario o quadriennalmente;
- Predisporre una procedura efficace di segnalazione delle fattispecie di abuso, violenza e discriminazione;
- Rispettare la privacy di tutti i soggetti coinvolti nell'attività sportiva (atleti, tesserati, dirigenti sportivi, tecnici, medici, genitori di atleti minori, ecc.);
- Rendere pubbliche le misure adottate.

Il Modello organizzativo deve essere adottato da:

- Associazioni e Società sportive professionistiche
- Associazioni e Società sportive dilettantistiche

L'obiettivo del presente modello è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica, psicologica e morale di tutti i tesserati.

Il presente modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva deve essere:

- adottato con delibera Consiglio Direttivo entro le date indicate dagli enti territoriali sportivi o Federazioni alle quali ha aderito;
- deve essere pubblicato sulla homepage del sito dell'Società.
- affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Responsabile Safeguarding della Federazione/Ente di affiliazione per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Il presente modello integra e non sostituisce il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Sportiva e/o Ente Territoriale Sportivo cui l'Società è affiliata.

Destinatari del modello

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) i tesserati presso la Società, ai sensi di quanto disciplinato dallo Statuto della Federazione e/o Ente Territoriale Sportivo dal Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati;

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Società;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Società.

Diritti e doveri

A tutti i tesserati e le tesserate sono riconosciuti i diritti fondamentali:

- a un trattamento dignitoso e rispettoso in ogni rapporto, contesto e situazione in ambito sportivo;
- alla tutela da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva;
- a che la salute e il benessere psico-fisico siano garantiti come prevalenti rispetto a ogni risultato sportivo.

Coloro che prendono parte, a qualsiasi titolo e in qualsiasi funzione e/o ruolo, all'attività sportiva, in forma diretta o indiretta, sono tenuti a rispettare tutte le disposizioni e le prescrizioni a tutela degli indicati diritti dei tesserati e delle tesserate.

I tecnici, i dirigenti, i soci e tutti gli altri tesserati e tesserate sono tenuti a conoscere il presente modello, il Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e il Regolamento per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie della Federazione Italiana cui aderisce l'Società.

Tutti gli aderenti a qualsiasi titolo alla vita sportiva sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di non discriminazione e non violenza nell'ambito di competizioni, allenamenti, condivisione di spazi comuni come gli spogliatoi e, in generale, nei rapporti con gli atleti, i tesserati, i dirigenti, gli allenatori e staff tecnico della propria e delle altre Associazioni.

Responsabilità

Il mancato adeguamento agli obblighi di cui al presente Regolamento ovvero la dichiarazione non veritiera rispetto ai già menzionati obblighi, costituisce violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, ai sensi del Regolamento di Giustizia.

PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI

Comportamenti rilevanti

Costituiscono comportamenti rilevanti ai fini del presente Modello:

a) l'abuso psicologico;

b) l'abuso fisico;

c) la molestia sessuale;

d) l'abuso sessuale;

e) la negligenza;

f) l'incuria;

g) l'abuso di matrice religiosa;

h) il bullismo, il cyberbullismo;

i) i comportamenti discriminatori.

Le condotte rilevanti possono essere tenute in ogni forma e/o modalità, ivi comprese:

- di persona
- tramite ausili informatici (social network, web, e-mail, messaggi, etc.).

Principi e comportamenti da tenere

Tutti i soggetti indicati al paragrafo "destinatari del modello" sono tenuti ad uniformare i propri comportamenti ai seguenti principi:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona;

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno, rispetto e dignità, garantendo uguali condizioni senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro;

c) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio, percepite o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino minorenni;

d) segnalare senza indugio ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza;

e) confrontarsi con il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della Società ove sia abbia il sospetto che possano essere attuate condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

f) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso;

g) programmare e gestire l'attività, anche in occasione delle trasferte, individuando soluzioni organizzative e logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati;

h) ottenere, in caso di atleti minorenni, e conservare l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole e/o in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non sia usualmente frequentata;

i) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo;

j) spiegare in modo chiaro ai fruitori dello spazio in cui si sta svolgendo l'attività sportiva, che gli apprezzamenti, i commenti e le valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva e compresi tra quelli indicati dal presente documento possono essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona;

k) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile.

Inclusività

La Società garantisce a tutti i propri tesserati e ai tesserati di altre associazioni e società sportive dilettantistiche pari diritti e opportunità, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva.

La Società si impegna, anche tramite accordi, convenzioni e collaborazioni con altre associazioni o società sportive dilettantistiche, a garantire il diritto allo sport agli atleti con disabilità fisica o intellettivo-relazionale, integrando suddetti atleti, anche tesserati per altre associazioni o società sportive dilettantistiche, nel gruppo di atleti tesserati per la Società loro coetanei.

La Società si impegna a garantire il diritto allo sport anche agli atleti svantaggiati dal punto di vista economico o famigliare, favorendo la partecipazione di suddetti atleti alle attività della società anche mediante sconti delle quote di tesseramento e/o mediante accordi, convenzioni e collaborazioni con enti del terzo settore operanti sul territorio e nei comuni limitrofi.

Misure preventive e gestione del rischio

Per la prevenzione di qualsiasi tipo di molestia, violenza o discriminazione nell'attività sportiva vengono adottate le seguenti policy:

- *Verifica casellario giudiziario e carichi pendenti*

  Allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori, **devono presentare** al Responsabile Safeguarding il proprio casellario giudiziario ed il certificato dei carichi pendenti (soprattutto certificato antipedofilia) entro 30 gg. dall'adozione del presente modello; qualora la documentazione non dovesse essere tempestivamente prodotta, vi sarà un richiamo scritto che, se disatteso entro ulteriori 15 gg., sarà seguito dalla interruzione immediata di qualsiasi rapporto con il soggetto inadempiente.

  Successivamente all'adozione del presente modello, per i nuovi rapporti di collaborazione a qualsiasi titolo prestata, allenatori, tecnici, dipendenti, medici e tutti coloro i quali entrano a contatto con atleti e tesserati, soprattutto se minori dovranno presentare le suddette certificazioni al Responsabile della Società; la mancata presentazione delle certificazioni o la presentazione di certificazioni non idonee impedirà l'avvio di qualsivoglia rapporto collaborativo.

  Quanto sopra si applica anche ai soggetti ai quali dovessero essere ceduti a qualsiasi titolo spazi in condivisione o non idoneamente separati, all'interno della struttura sportiva della Società, per periodi superiori a 30 giorni.

- *Uso degli spazi dell'Società*

  Presso le strutture in gestione o in uso alla Società devono essere predisposte tutte le misure necessarie a prevenire qualsivoglia situazione di rischio; in particolare devono essere predisposti spogliatoi e servizi igienici divisi tra personale tecnico e atleti e, per questi ultimi, devo essere previsti spazi separati a seconda del genere.

  Deve essere sempre garantito l'accesso ai locali e agli spazi in gestione o in uso alla Società durante gli allenamenti e le sessioni prova di tesserati e tesserate minorenni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o ai soggetti cui è affidata la cura degli atleti e delle atlete ovvero a loro delegati, senza che ciò possa interferire con il regolare svolgimento delle attività.

Durante le sessioni di allenamento, di prova o di competizione è fatto divieto agli allenatori, ai dirigenti, al personale medico (salvo urgenze sanitarie), ed in generale a tutti i soggetti diversi dagli atleti di accedere agli spogliatoi ed ai bagni a questi ultimi riservati, ad eccezione della deroga di cui al capoverso successivo.

Durante le sessioni di allenamento o di prova o di competizione non è consentito l'accesso agli spogliatoi a utenti esterni o genitori/accompagnatori, se non previa autorizzazione da parte di un tecnico o dirigente e, comunque, solo per eventuale temporanea assistenza a tesserati e tesserate sotto i 6 anni di età o con disabilità motoria o intellettivo/relazionale.

In caso di necessità, fermo restando la tempestiva richiesta di intervento al servizio di soccorso sanitario qualora necessario, l'accesso all'infermeria è consentito al medico sociale o, in caso di manifestazione sportiva, al medico di gara o, in loro assenza, a un tecnico formato sulle procedure di primo soccorso esclusivamente per le procedure strettamente necessarie al primo soccorso nei confronti della persona infortunata. La porta dovrà rimanere aperta e dovrà essere presente almeno un'altra persona (atleta, tecnico, dirigente, collaboratore, eccetera); in caso di atleti minorenni sarà necessaria sempre anche la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o suo incaricato.

Parimenti, anche le visite mediche o fisioterapiche dovranno essere svolte con le medesime modalità.

- *Allenamenti*

È fatto divieto ad allenatori e staff di svolgere allenamenti singoli o al di fuori dei giorni e orari previsti per gli allenamenti collettivi. Laddove l'allenamento singolo fosse necessario per la preparazione dell'atleta, si dovrà svolgere in presenza di almeno due tecnici e, se si tratta di atleti minori, alla presenza di almeno uno dei genitori o previa autorizzazione degli stessi.

- *Trasferte*

In caso di trasferte che prevedano un pernottamento, agli atleti dovranno essere riservate camere, bagni e spogliatoi, suddivisi per genere, diverse da quelle in cui alloggeranno i tecnici, i dirigenti o altri accompagnatori, salvo nel caso di parentela stretta tra l'atleta e l'accompagnatore.

Qualora non fosse possibile suddividere gli spazi tra atleti ed atlete minorenni, entrambi i genitori o chi ne fa le veci dovranno rilasciare espressa autorizzazione scritta in tal senso.

Durante le trasferte di qualsiasi tipo è dovere degli accompagnatori vigilare sugli atleti accompagnati, soprattutto se minorenni, mettendo in atto tutte le azioni necessarie a garantire l'integrità fisica e morale degli stessi ed evitare qualsiasi comportamento rilevante ai fini del presente modello.

Per l'adesione alle trasferte di atleti minorenni sarà sempre necessaria la presenza di almeno un soggetto esercente la potestà genitoriale o, in alternativa, espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

È obbligatorio l'affiancamento all'allenatore/tecnico di almeno un altro membro dello staff durante tutti gli spostamenti degli atleti compresi quelli per raggiungere gli hotel e il campo da gioco. Se trattasi di atleti minorenni sussiste, altresì, l'obbligo di espressa autorizzazione scritta rilasciata da entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.

TUTELA DEI MINORI

Tutti coloro che in ambito associativo - a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è la figura a cui è demandato il controllo sull'esatta adozione e applicazione del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione. Egli è il referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di safeguarding, potendo per tali fini svolgere funzioni ispettive e audizioni.

La scelta del soggetto da nominare come Responsabile contro abusi, violenze discriminazioni è rimessa all'autonomia di ogni singolo ente, il quale deve operare una scelta in base alla propria struttura organizzativa e alla propria dimensione.

Si ritengono incompatibili con tale figura:

- e i tecnici e gli allenatori dell'ente sportivo nominante;
- il medico di squadra dell'ente sportivo nominante;
- i dirigenti e i consiglieri dell'ente sportivo nominante ove siano in rapporto diretto e continuativo con gli atleti per il ruolo direttivo e operativo svolto;
- il Responsabile Federale delle politiche di safeguarding;
- tutti i soggetti interni all'ente con rapporti diretti e continuativi con gli atleti.

Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell'integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell'art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica all'Ente/Federazione di riferimento.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni deve essere nominato, dal Consiglio direttivo dell'Società, tra persone di comprovata moralità e competenza in possesso dei seguenti requisiti:

a) deve essere dotato di autonomia, indipendenza, professionalità e competenza in ambito sportivo;
b) essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;
d) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti.

La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica nell'ambito del rispettivo sodalizio mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva homepage, se nella disponibilità del sodalizio, nonché comunicata alla Federazione/Ente Territoriale Sportivo di riferimento.

Il Responsabile dura in carica 1 anno e può essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile ed ai relativi adempimenti previsti.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della Federazione/Ente Territoriale Sportivo di riferimento. Il sodalizio provvede alla sostituzione.

Il Responsabile è tenuto a:

a) vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati" nell'ambito del rispettivo sodalizio nonché sulla corretta applicazione e

aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;
c) segnalare al Safeguarding Officer eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;
d) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;
e) valutare annualmente le misure dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
f) partecipare all'attività formativa organizzata;
g) sensibilizzazione i membri della società sulle questioni di safeguarding e sarà tenuto a collaborare con le autorità competenti;
h) definire e pubblicizzare i canali di comunicazione chiari per i membri della società sportiva per segnalare casi di abuso o maltrattamento e stabilire le procedure per la registrazione e la gestione delle segnalazioni ricevute;
i) garantire la confidenzialità e la riservatezza delle informazioni riguardanti casi di abuso o maltrattamento essendo tenuto a trattare le informazioni sensibili in modo riservato e nel rispetto della privacy delle persone coinvolte.

MISURE DI CONTRASTO

Modalità di segnalazione e gestione dei comportamenti lesivi

In caso di presunti comportamenti lesivi, da parte di tesserati o di persone terze, nei confronti di altri tesserati, soprattutto se minorenni, deve essere tempestivamente segnalato al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni tramite comunicazione via posta elettronica all'indirizzo e-mail safeguarding@socialesport.it Le chiavi di accesso a tale indirizzo e-mail saranno in possesso esclusivamente del Responsabile.

Il suindicato indirizzo e-mail deve essere portato a conoscenza di tutti i tesserati e quindi pubblicato sul sito istituzionale dell'società, sui canali social, affisso con specifico avviso in luogo ben visibile presso la segreteria della Società, indicato nel modulo di adesione una cui copia viene rilasciata al tesserato aderente.

Nel caso di una denuncia che coinvolga un minore come presunta vittima, i genitori o il tutore legale del minore devono essere informati, a condizione che ciò non sia considerato un rischio per la sicurezza di tale minore.

In caso dei suddetti comportamenti lesivi deve essere inviata segnalazione al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie–Safeguarding Office all'indirizzo e-mail dedicato.

In caso di gravi comportamenti lesivi l'Società deve notificare i fatti di cui è venuta a conoscenza alle forze dell'ordine.

L'Società deve garantire l'adozione di apposite misure che prevengano qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei tesserati che abbiano in buona fede:

- presentato una denuncia o una segnalazione;
- manifestato l'intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
- assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una segnalazione;
- reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o discriminazioni;
- intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di Safeguarding.

Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i comportamenti sanzionabili possono essere ricondotti a:

- mancata attuazione colposa delle misure indicate nel Modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione);
- violazione dolosa delle misure indicate nel presente modello e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione), tale da compromettere il rapporto di fiducia tra l'autore e l'Società in quanto preordinata in modo univoco a commettere un reato;
- violazione delle misure poste a tutela del segnalante;
- effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelano infondate;
- violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Società;
- violazione delle disposizioni concernenti le attività di informazione, formazione e diffusione nei confronti dei destinatari del presente modello;
- atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- mancata applicazione del presente sistema disciplinare.

Le sanzioni comminabili sono diversificate in ragione della natura del rapporto giuridico intercorrente tra l'autore della violazione e l'Società, nonché del rilievo e gravità della violazione commessa e del ruolo e responsabilità dell'autore. Le sanzioni comminabili sono diversificate tenuto conto del grado di imprudenza, imperizia, negligenza, colpa o dell'intenzionalità del comportamento relativo all'azione/omissione, tenuto altresì conto dell'eventuale recidiva, nonché

dell'attività lavorativa svolta dall'interessato e della relativa posizione funzionale, gravità del pericolo creato, entità del danno eventualmente creato, presenza di circostanze aggravanti o attenuanti, eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare l'infrazione, unitamente a tutte le altre particolari circostanze che possono aver caratterizzato il fatto.

Il presente sistema sanzionatorio deve essere portato a conoscenza di tutti i Destinatari del Modello attraverso i mezzi ritenuti più idonei dall' Società.

➢ *Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti*

I comportamenti tenuti dai collaboratori retribuiti in violazione delle disposizioni del presente modello, inclusa la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Società, e della documentazione che ne costituisce parte integrante (es. Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione) sono definiti illeciti disciplinari.

Nei confronti dei collaboratori retribuiti, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto;
- multa in misura non eccedente l'importo di 5 ore di retribuzione;
- sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 15;
- risoluzione del contratto e, in caso di collaboratore socio dell'Società, radiazione dello stesso.

Ai fini del precedente punto:

a) incorre nel ***provvedimento disciplinare del richiamo verbale*** per le mancanze lievi il collaboratore che violi, per mera negligenza, le procedure prestabilite, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione non abbia rilevanza esterna;
b) incorre nel ***provvedimento disciplinare dell'ammonizione scritta*** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile il richiamo verbale e/o violi, per mera negligenza, le procedure, le prescrizioni del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione o adotti, nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni contenute nel presente modello, qualora la violazione abbia rilevanza esterna;
c) incorre nel ***provvedimento disciplinare della multa non eccedente l'importo di 5 ore*** della normale retribuzione il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile l'ammonizione scritta e/o, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, leda l'efficacia del presente modello con comportamenti quali:
    i. l'inosservanza dell'obbligo di informativa al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni; l'effettuazione, con colpa grave, di false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello o del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione;
    ii. la violazione delle misure adottate dall' Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante; la reiterata inosservanza degli adempimenti previsti dalle prescrizioni indicate nel presente modello, nell'ipotesi in cui riguardino un procedimento o rapporto in cui è parte la Pubblica Amministrazione (ivi comprese le Autorità Sportive);
d) incorre nel ***provvedimento disciplinare della sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di 15 giorni*** il collaboratore che risulti recidivo, durante il biennio, nella commissione di infrazioni per le quali è applicabile la multa non eccedente l'importo di 5 ore della normale retribuzione e/o effettui, con dolo, false o infondate segnalazioni inerenti alle violazioni del Modello e del Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione e/o violi

le misure adottate dall'Società volte a garantire la tutela dell'identità del segnalante così da generare atteggiamenti ritorsivi o qualsiasi altra forma di discriminazione o penalizzazione nei confronti del segnalante;

e) incorre nel ***provvedimento disciplinare della risoluzione del contratto senza preavviso*** il collaboratore che eluda fraudolentemente le prescrizioni del presente modello attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di uno dei reati ricompreso fra quelli previsti e/o violi il sistema di controllo interno attraverso la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di documentazione ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni e alla documentazione agli organi preposti, incluso il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni in modo da impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

➢ *Sanzioni nei confronti dei volontari*

Nei confronti dei volontari dell'Società, possono essere comminate le seguenti sanzioni, che devono essere commisurate alla natura e gravità della violazione commessa:

- richiamo verbale per mancanze lievi;
- ammonizione scritta nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al punto1 della precedente sezione "Sanzioni nei confronti dei collaboratori retribuiti";
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 15giorni;
- allontanamento dalle strutture di allenamento e gara per un periodo non superiore a 1 anno;
- rescissione del rapporto di volontariato e, in caso di volontario socio dell'Società, radiazione dello stesso.

➢ *Sanzioni nei confronti dei frequentatori a qualsiasi titolo*

Quanto contenuto nei due paragrafi che precedono è riferibile, laddove concretamente applicabile, a tutti i frequentatori della struttura sportiva.

Resta inteso che i detti soggetti saranno soggetti alle sanzioni della sospensione temporanea o dell'allontanamento definitivo a seconda della gravità delle infrazioni commesso, senza possibilità di rimborso di quote eventualmente versate a qualsiasi titolo.

MONITORAGGIO DEI RISULTATI

Al fine di rendere performante il presente Regolamento, su input della relazione semestrale redatta dal Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, il Consiglio Direttivo provvederà a valutare che le politiche messe in atto siano in linea con gli obiettivi prefissati e apporrà gli eventuali correttivi e/o integrazioni necessarie proposte dal Responsabile.

PUBBLICITA' E DIFFUSIONE POLITICHNORME FINALI E TRANSITORIE

L'Società è tenuta a pubblicare il presente modello e il nominativo del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni (Responsabile Safeguarding) presso la sua sede e le strutture che ha in gestione o in uso, nonché sul sito istituzionale.

Al momento dell'adozione del presente modello e in occasione di ogni sua modifica, l'Società deve darne comunicazione a tutti i propri tesserati, associati e volontari.

L' Società deve informare il socio/a/tesserato/a o eventualmente coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, del presente modello e del nominativo e dei contatti del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

L' Società deve dare immediata comunicazione di ogni informazione rilevante al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, al Garante per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie – Safeguarding Office dell'ENTE di Affiliazione, nonché all'Ufficio della Procura federale ove competente.

L' Società deve dare diffusione presso i propri soci/tesserati/e di idonee informative finalizzate alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele.

L' Società deve prevedere adeguate misure per la diffusione o materiali informativi finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

L'Società deve prevedere un'adeguata informativa ai soci/tesserati e/o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione in occasione di manifestazioni sportive.

L'Società deve dare comunicazione ai soci/tesserati e/o eventualmente a coloro esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti di ogni altra politica di safeguarding adottata dall'ENTE di Affiliazione.

Con cadenza annuale l'Società/Società Sportiva predispone, anche a mezzo di convenzioni e accordi con EPS o Federazione cui è affiliata, specifici programmi di formazione volti a far conoscere ai propri tesserati i principi fondamentali da rispettare e le politiche di prevenzione adottate; la partecipazione ai programmi di formazione da parte di tesserati o dei soggetti che entrano in contatto con la vita associativa è obbligatoria e deve essere provata tramite specifici attestati.

RISERVATEZZA E PRIVACY

A tutti gli atleti (o esercenti la potestà genitoriale), i tecnici, i dirigenti, i collaboratori e i soci dell'Società all'atto dell'iscrizione/tesseramento, e comunque ogni qualvolta venga effettuata una raccolta di dati personali, deve essere sottoposta l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo679/2016 (GDPR).

I dati raccolti devono essere gestiti e trattati secondo le modalità descritte nel suddetto Regolamento e comunque solo sulla base della necessità all'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte, all'adempimento di un obbligo legale o sulla base del consenso fornito.

In particolare, le categorie particolari di dati personali (quali l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona) possono essere trattate solo previo libero ed esplicito consenso dell'interessato, manifestato in forma scritta, salvi i casi di adempimento di obblighi di legge e regolamenti.

L'Società Sportiva, previo specifico consenso scritto raccolto all'atto dell'iscrizione o tesseramento, può pubblicare sui propri canali di comunicazione fotografie ritraenti i tesserati prodotte durante le sessioni di allenamento e gara, ma non è consentita la produzione e la pubblicazione di immagini che possono causare situazioni di imbarazzo o pericolo per i tesserati.

La documentazione, sia cartacea, sia digitale, raccolta dall'Società contenente dati personali dei tesserati, fornitori od ogni altro soggetto, deve essere custodita garantendo l'inaccessibilità alle persone non autorizzate al trattamento dei dati. In caso di perdita, cancellazione, accidentale divulgazione, databreach, eccetera, deve essere data tempestiva comunicazione all'interessato e, contestualmente, al titolare del trattamento dei dati personali. Deve essere data tempestiva comunicazione anche all'autorità Garante per la protezione dei dati personali, se la violazione dei dati personali comporta un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Tutte le persone autorizzate al trattamento dei dati personali devono essere adeguatamente formate e devono mettere in atto tutti i comportamenti e le procedure necessarie alla tutela dei dati personali degli interessati, soprattutto di quelli rientranti nelle categorie particolari di dati personali.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni è tenuto agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento del Safeguarding. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante e dei soggetti coinvolti. Le documentazioni relative alle segnalazioni devono essere conservate nel rispetto del GDPR 2016/679 e conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della segnalazione.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo dell'Società con cadenza almeno quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di safeguarding ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della Federazione/Ente Territoriale Sportivo di riferimento.

Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto dell'Società.

Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della Federazione/Ente Territoriale Sportivo di riferimento, dal Codice di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione, da tutta la normativa Federale, inclusi il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e il Codice Etico e comportamentale degli istruttori, tecnici e staff tecnico federale, dal Codice di Comportamento sportivo approvato dal CONI, nonché, per quanto eventualmente di competenza, dalle federazioni internazionali.

Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione e pubblicazione.